



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 del Reg. Data 08/08/2019	OGGETTO: ATI ADEMPIMENTI ATTUATIVI E PROCEDURE EX ART. 152, COMMA. 3 ED ART. 172, COMMA 4, D. LGS. N. 152/2006 ESS. MM. II.
---	--

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto alle ore 19:00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, con avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 02/08/2019 prot.n. 6259, risultano presenti a seguito di appello nominale:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MORELLO BENEDETTA	PRESIDENTE	X	
2	PRINCIOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
3	SAVIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
4	MONDELLO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
5	GRANZA ROCCHETTA MARIA CONCETTINA	CONSIGLIERE	X	
6	ORITI BENEDETTO	CONSIGLIERE	X	
7	CARROCCETTO FELICIA	CONSIGLIERE	X	
8	REGALBUTO TERESA	CONSIGLIERE	X	
9	RICCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
10	REITANO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
11	MARTINES GIUSEPPINA	CONSIGLIERE		X
12	GIUFFRE' CLAUDIA	CONSIGLIERE		X

ASSEGNATI N°12 IN CARICA N°12

PRESENTI N°8 ASSENTI N°4

Presiede in qualità di Presidente Morello Benedetta.

Partecipa il Segretario Comunale avv. Enrico Spallino.

Partecipa il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto.

Il Presidente dà lettura della proposta ad oggetto: “ATI Adempimenti attuativi e procedure ex art. 152, comma. 3 ed art. 172, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 ess. mm. ii.”

Il Sindaco illustra la proposta e precisa che per accelerare i tempi per l’ottenimento del finanziamento per il depuratore occorre procedere alla formale consegna delle infrastrutture costituenti il servizio idrico integrato del comune di San Fratello.

Non essendoci interventi, il Presidente pone a votazione la proposta.

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n.8 consiglieri presenti e n.8 consiglieri votanti:

Con n.7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Presidente) la proposta è approvata;

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.15/2019, predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, di cui in oggetto;

Considerato che ai sensi dell’art.n.12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione:

Il Responsabile dell’Area Tecnica, per la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Visto l’esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Morello Benedetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Giuseppe Princiotta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991
 -

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	ATI- Adempimenti attuativi e procedure ex articolo 152, comma 3 ed articolo 172, comma 4, D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.
----------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 08-08-2019

Proposta C. C. n. 15 del 25-07-2019

OGGETTO: ATI- Adempimenti attuativi e procedure ex articolo 152, comma 3 ed articolo 172, comma 4, D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la nota ATI Messina prot. nr. 476 del 28/05/2019 , acquisita agli atti del Comune di San Fratello al prot. nr 4323 in pari data, con la quale viene richiesto “ **nel termine di 6 giorni dal ricevimento della stessa, copia dell’atto di C.C. , di cessione delle infrastrutture del Sistema Idrico Integrato all’ATI ,affinchè questi le affidi al gestore d’ambito a suo tempo individuato”**

PREMESSO

CHE il D. L.gs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato prevede :

art. 142 (competenze) comma 3 – Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto;

art. 147 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) comma 1 - Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1;

art. 147 comma 3 - In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

art. 148 (Autorità d’Ambito Territoriale ottimale) comma 1 -

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

4. art. 149 (Piano d’ambito) comma 1 e 2 - ... Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.... **2 -** La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del

servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

5. art. 149 bis (Affidamento del servizio) comma 1 e 2 - L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. **2 - Alla successiva scadenza della gestione di ambito**, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Che la Giurisprudenza si è più volte pronunciata (**Sentenza n° 2238 del 19/11/2009 Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza n° 2238 del 19/11/2009 Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Corte Cost., n. 246/2009**) in materia di servizio idrico integrato affermando l'incompetenza del singolo Comune di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, riservando ogni decisione all'Autorità d'Ambito

Dello stesso orientamento è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 dell'anno 2017, riguardante profili di incostituzionalità di norme contenute nella legge della Regione Siciliana n. 19 del 2015 con la quale, i superiori principi, sono stati ampiamente delineati e ribaditi.

VISTA

la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche - (G.U.R. 21 agosto 2015, n. 34 - S.O. n. 1)", con particolare riferimento all'art. 3 comma 3 lettera f ed ai commi 9, 10 ed 11 dell'art. 4 i quali così statuiscono:

"9" Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;**
- b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;**
- c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.**

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati."

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica n. 7 del 19 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Assemblea ha deciso, tra l'altro: di scegliere la forma di gestione a favore della gestione unica, pubblica ed in house; ha dato mandato al Presidente di verificare la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla Società AMAM SpA Gestore del S.I.I. del Comune di Messina, relativamente al possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house;

RITENUTO CHE questo Comune, stante i richiami normativi e giurisprudenziali sopra indicati, non sarebbe in conseguenza legittimato alla gestione diretta ed in economia del S.I.I. se non per la gestione emergenziale del detto SII dovuta al passaggio delle gestioni al Gestore Unico D'Ambito (*in proposito vedasi le considerazioni della Corte Costituzionale, Sentenza 93/2017, paragrafi: 3.2.1; 5. Gestione in forma diretta da parte dei comuni; 5.1 – 7 – 7.1 istituzione di sub ambiti e frammentazione della gestione; 5.2 adozione da parte dei comuni di forme dirette di gestione ove non sia ancora esistente la gestione unica; 8.1 – 9 – 9.1 – 9.2 determinazione delle tariffe*);

CHE, in particolare, l'art. 4 comma 9 della citata Legge Regionale 19/2015 consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAM S.p.A, di continuare a gestire il servizio affidato dall'ENTE o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9, e ciò previa delibera dell'Organo Consiliare che attesti la sussistenza di detti requisiti e deliberi la nuova durata dell'affidamento del SII;

CHE, per quel che qui interessa, il comma 11 dell'art.4 della L.R. 19/2015 prevede che le dette società possano assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli Enti Locali interessati;

CHE, pertanto, al fine di porre in essere i necessari adempimenti consequenziali alla necessità di mantenere il S.I.I. ai livelli di efficienza ed economicità, si ritiene che l'ATI di Messina debba provvedere con ogni possibile urgenza all'affidamento del Servizio II al soggetto in possesso dei requisiti previsti dai comma 9 e 11 dell'art. 4 della L.R. 19/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27.02.2019 e relativi allegati;

VISTA la circolare del Signor Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 12486 del 21.03.2019;

VISTA la nota dell'ATI di Messina prot. 476 del 28.05.2019, cui è allegata la nota del Dirigente il Servizio 1 del DRAR protocollo n. 22318 del 27.05.2019;

RITENUTO

- **CHE** occorra tempestivamente avviare le procedure per la formale consegna all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, affinché Essa provveda all'affidamento del servizio idrico integrato, al Gestore Unico, nelle forme di legge;

- **CHE**, inoltre, si rende necessario conferire mandato ai Competenti Uffici della Amministrazione Comunale, di procedere alle incombenze derivati dalla conseguente consegna all'ATI delle infrastrutture del SII, ed in particolare alla determinazione della consistenza delle infrastrutture del SII, alla verifica delle utenze, all'acquisizione dei dati inerenti i costi di gestione del servizio compreso il personale impiegato, nonché ogni altra notizia ritenuta utile ed indispensabile dall'Ente di Governo d'Ambito e dal Gestore individuato, ai fini della gestione delle infrastrutture, nonché ai fini della determinazione della tariffa del SII e per garantire un efficiente svolgimento del servizio;

- **CHE** si necessario procedere ad adottare delibera in tal senso al fine di definire l'iter di che trattasi con ogni possibile urgenza, al fine di non arrecare pregiudizio all'utenza, ed a tutela della risorsa idrica e dell'ambiente;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n. 34 del 21 agosto 2015;

Visto il D. L.gs 152/2006 e successive mm. ed ii.;

Visto lo Statuto ;

PROPONE

La premessa è parte integrante del presente dispositivo,

1 – DI DARE ATTO che, in materia di Servizio idrico Integrato, l'affidamento del Servizio e l'affidamento al Gestore rientra nella competenza esclusiva dell'Ente di Governo d'Ambito;

2 –DI PROCEDERE alla formale consegna delle infrastrutture costituenti il servizio idrico integrato del Comune di San Fratello , dando atto che la necessaria documentazione sarà redatta con l'urgenza che il caso merita, dai competenti Uffici Comunali e previ accordi con l'ATI di Messina;

3 – DI AUTORIZZARE sin d'ora il passaggio di consegne delle infrastrutture al Gestore, così come individuato dall'ATI di Messina, ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del D. L.gs 152/2006;

4 - CONFERIRE mandato ai Competenti Uffici della Amministrazione Comunale di procedere alle incombenze previste dal comma 2 dell'art. 149, e dall'art. 143 del D. L.gs 152/2006 e di ogni altra incombenza utile e necessaria per consentire la formale consegna delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina ,

5 – DI DARE ATTO, altresì, che nel periodo transitorio che inizia con l'approvazione del presente atto e che dovrà concludersi con la consegna delle infrastrutture del Servizio idrico integrato ed il passaggio al gestore unico, questo Comune continuerà a gestire il SII .

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Data *25/07/2014*

Il Responsabile *t.f.*

Armando P. P. P.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Favorevole

Data *29.07.2014*

Il Responsabile

STRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(REG. RUBUANO AMBROSIO)

AA